Istituto Comprensivo Statale "VIA REGINA ELENA"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado "L.Pirandello"
Istituto in rete con le Università di Ancona, Macerata, Camerino, Urbino
Via Regina Elena, 5 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) - Tel: 0733.812992 - Fax: 0733.779436
Codice meccanografico: MCIC834002 - Codice fiscale 93068510432
E-mail: mcic834002@istruzione.it - Posta certificata: mcic834002@pec.istruzione.it
www.icviareginaelena.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti in data 30.06.2025 con delibera n. 58

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30.06.2025 con delibera n. 39

INDICE

PREMESSA	PAG. 3
IL BULLISMO	PAG.4
IL CYBERBULLISMO	PAG. 5
DIFFERENZA TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	PAG. 6
RESPONSABILITÀ CONDIVISE	PAG 7
RIFERIMENTI NORMATIVI	PAG. 12
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO D'ISTITUTO	PAG. 18
AZIONI DI TUTELA E PREVENZIONE	PAG. 19
INTERVENTO A MOLTEPLICI LIVELLI	PAG. 19
PROVVEDIMENTI EDUCATIVI E DISCIPLINARI	PAG. 25

PREMESSA

Il presente Regolamento individua, all'interno dell'Istituto, i criteri di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. L'intento di questo documento è quello di cercare un'alleanza con le famiglie, per insegnare agli alunni, come impedire o comportarsi nei confronti di qualsiasi atto di violenza fisico o verbale o realizzato online. Nello specifico, il bullismo è considerato un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi. Con l'evolversi delle nuove tecnologie, inoltre, l'espansione della comunicazione elettronica e in rete, ha favorito tra i preadolescenti e gli adolescenti, forme subdole e pericolose di Cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Il Cyberbullismo, pertanto, è una modalità attraverso cui si manifesta oggi, il bullismo tradizionale e si avvale di una realtà aumentata, che ricorre, soprattutto, alla messaggistica e ai social che i ragazzi utilizzano quotidianamente. Per questo il Cyberbullismo è inteso come un'azione aggressiva e intenzionale, agita da un uno o più individui attraverso i mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. A tal fine il presente regolamento mira a ripristinare la cultura e il valore dell'altro. Per questo motivo illustra le misure educative e formative, le norme di comportamento e le sanzioni, finalizzate ad arginare e contrastare ciò che minaccia il benessere di ogni singolo alunno. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e tale Regolamento, dunque, sono strumenti principali per dimostrare e favorire il benessere fisico, psicologico e socioaffettivo di ogni alunno e la crescita responsabile di quest'ultimo. In particolare, il Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio del 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

IL BULLISMO

Il Bullismo è un atto aggressivo, condotto da un individuo o da un gruppo in modo ripetuto e continuo nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

LE CARATTERISTICHE SONO:

- **L'INTENZIONALITÀ**, ovvero il voler far male all'altro;
- LA **RIPETITIVITÀ** e **LO SQUILIBRIO DI POTERE**, spesso nella dinamica tra chi aggredisce e chi subisce, la vittima soffre, ma non riesce a riportare un equilibrio nella relazione.

Per questo motivo il fenomeno del Bullismo è particolarmente preoccupante, in quanto attacca chi, all'interno della classe, si connota come il capo espiatorio, la vittima più debole, il ragazzo o la ragazza, che non ha la forza di reagire e di ripristinare un equilibrio relazionale.

CI SONO DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTO AGGRESSIVO:

1- **FISICO**: Danneggiare la vittima con colpi, pugni, calci o recare danno ai suoi oggetti personali;
2- **VERBALE**: Offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro. La ripetività di questi fenomeni può diventare per alcune vittime fonte di grave sofferenza.
3- **INDIRETTO**: Esclusione sociale e isolamento, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Quindi è neccessario prestare attenzione alle categorie più deboli, presenti all'interno del gruppo classe. Spesso tali tipologie sono rappresentate da bambini di diversa nazionalità, altra cultura, oppure portatori di disabilità o con caratteristiche fisiche specifiche (sovrappeso, eccessiva e limitata altezza).

Da dette categorie derivano forme di bullismo diversificate:

1) Bullismo sessista, che si manifesta con attacchi verso il diverso genere sessuale;
2) Bullismo etnico, basato su comportamenti e azioni come il rifiuto di una cultura diversa;
3) Bullismo omofobico, riguardante spesso l'orientamento sessuale non omologato;
4) Bullismo verso la disabilità della persona dovuto sempre al rifiuto per la diversità;
5) Bullismo verso ragazzi più dotati e quindi ritenuti comunque diversi.

A tal fine è fondamentale comprendere con tempestività il vissuto di una situazione di difficoltà all'interno della classe. Il primo "campanello di allarme" scaturisce dai cambiamenti repentini e inattesi del comportamento di un alunno; per esempio i ragazzi/e divenuti vittime, che prima

andavano volentieri a scuola, improvvisamente cominciano ad assentarsi, a scendere nel profitto e quindi a manifestare difficoltà nel rendimento scolastico.

IL CYBERBULLISMO

Oggi, in conseguenza della transizione digitale, il Cyberbullismo costituisce la modalità attraverso cui si manifesta il Bullismo, in forma più subdola e online. Il fenomeno è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi tecnologici, nei confronti di una persona che non è capace difendersi. Il Cyberbullismo, quindi, è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio, caratterizzato da azioni violente e intimidatorie che sono esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento, perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web o sui social network. Si può, pertanto, affermare che il cyberbullismo condivide con il bullismo, le caratteristiche di INTENZIONALITÀ, RIPETITIVITÀ e SQUILIBRIO DI POTERE. Nel contesto virtuale questi tre attributi possono essere particolarmente problematici, in quanto, possono consentire di agire anche nell'anonimato. Spesso il livello di intenzionalità da parte di chi attacca nel contesto virtuale, non sempre è pienamente consapevole dei danni che possono essere arrecati alla vittima.

La ripetitività online assume caratteristiche amplificate, poiché l'offesa postata viene condivisa ad un pubblico più ampio, con la possibilità di like anche da parte di persone sconosciute, con effetti virali incontrollabili. Inoltre lo squilibrio di potere nel mondo virtuale, consente spesso di non conoscere l'identità di chi aggredisce, poiché gli aggressori possono nascondersi dietro falsi profili e quindi attaccare più facilmente le loro vittime. Si deduce che l'**ANONIMATO**, la **DIFFUSIONE RAPIDA A UN PUBBLICO AMPIO** e la **DE-RESPONSABILIZZAZIONE** sono caratteristiche peculiari che possono avere un impatto devastante sulla cybervittima.

LE TIPOLOGIE DEL CYBERBULLISMO:

1) **SCRITTO-VERBALE**: Le vittime vengono offese e insultate tramite messaggi di testo o e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (ad esempio telefonate mute);
2) **VISIVO**: Diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
3) **ESCLUSIONE**: Esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi whatsapp;

4) **IMPERSONIFICAZIONE**: Furto, appropriazione, uso non consentito di informazioni, rivelazione ad altri di dati personali (ad esempio: le credenziali d'accesso all'account e-mail o ai social network).

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti gli studenti/alunni della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo;
	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso potenzialmente in tutto il mondo tramite internet;
Le azioni di bullismo avvengono in presenza e in ambiente circoscritto;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche in presenza limitano le azioni aggressive, in quanto nel contesto reale, le norme ambientali possono limitare gli eventi;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima, che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
Le azioni compiute e ricevute hanno una ricaduta reale, immediata e diretta su entrambi i soggetti	Le azioni compiute e ricevute hanno una ricaduta reale, spesso solo sulla vittima, ma indiretta e non

coinvolti, nonostante il bullo sminuisca il proprio operato;	immediata su chi le provoca, portando il cyberbullo a spersonalizzare completamente le vittime;
Tendenza a sottrarsi dalle responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

I reati che si configurano tra i casi di bullismo e cyberbullismo sono i seguenti: Diffamazione (denigration): danno alla reputazione della vittima; Cyberstalking: perseguitare attraverso i mezzi digitali; Furto di identità; Trattamento illecito dei dati personali; Circonvenzione di incapaci: indurre a compiere atti che arrecano danno; Offese (flaming): violenza, e volgarità limitate a una discussione; Molestie (harassment) e insulti perpetrati nel tempo che, se particolarmente insistenti, causano alla vittima forti preoccupazioni.

RESPONSABILITÀ CONDIVISE

RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

In ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, il Dirigente individua fra i docenti un Referente per l'area Bullismo e Cyberbullismo, con la funzione di coordinare iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'ordine, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia. Alle reti possono partecipare anche associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al bullismo e cyberbullismo e per favorire l'educazione alla legalità e quindi comportamenti di tutela e di contrasto. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità di ogni singolo finanziamento erogato, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati, sono pubblicati sul sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. La comunità scolastica tutta, nella specificità dei singoli ruoli e funzioni, ha la responsabilità di intervenire in modo sinergico alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Vediamo, dunque, nello specifico, le responsabilità di ogni figura scolastica.

RUOLI - FUNZIONI E AZIONI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di Corresponsabilità Educativa e firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. il dirigente scolastico:

- Promuove interventi di prevenzione e cerca di coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole secondarie, anche attraverso modalità di peer education.
- Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza e predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
- Rende note le informazioni utili (nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo inserite all'interno dei documenti strategici della scuola)
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;

-A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti, nel momento in cui si viene a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (L. 71/2017 art. 5) ;

-Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente scolastico a convocare i genitori.

IL REFERENTE SCOLASTICO PER L' AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Come previsto dalle Linee di Orientamento-Aggiornamento del 2021, il Referente:

- Collaborare con gli insegnanti della scuola;
- Proporre corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza da attivare ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- Monitorare i casi di bullismo e cyberbullismo;
- Coordinare i Team Antibullismo e per l'Emergenza;

- Creare alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- Coinvolgere in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, etc..)

IL TEAM ANTIBULLISMO E IL TEAM PER L'EMERGENZA

I due team avranno le seguenti funzioni:

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto);

• Intervenire nelle situazioni acute di bullismo;

• Raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti;

• Coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe;

• Approvare il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni

sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo e facilitare la promozione del Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti, all'interno del PTOF e del Patto di Corresponsabilità predispone:

- azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive di azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e di azioni indicate, rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare
- organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività presenti nel curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto dalla L. 92/2019 "Introduzione all'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare dall'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dal proprio Istituto Scolastico, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto dalla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

Inoltre, in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e con le altre agenzie per la risoluzione dei problemi.

I DOCENTI

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico che si occupa di prevenzione e contrasto di tali fenomeni o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato, il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte. I docenti, inoltre, devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni, nei diversi ambienti scolastici ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi o indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al Referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

I docenti che ricoprono la funzione di Coordinatore nei Consigli di classe hanno il compito di monitorare, affinché vengano predisposti gli obiettivi per l'area educativa, attivando le procedure anti bullismo. Inoltre, registrano nei verbali del Consiglio di classe:

- casi di bullismo,
- comminazione delle sanzioni deliberate,
- attività di recupero,
- azioni e attività in collaborazione con pedagogiste, psicologi, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

GLI ALUNNI E GLI STUDENTI

Gli alunni e gli studenti partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola e sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo, di cui vengono a conoscenza. Inoltre supportano la vittima, consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa.

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

Gli studenti e le studentesse, sono chiamati a segnalare tempestivamente situazioni critiche o di malessere, che spesso preludono a fenomeni di bullismo o cyberbullismo. Si ricorda inoltre che ciascun minore ultraquattordicenne (ciò è valido anche per ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore) che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco, di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

LE FAMIGLIE

Le famiglie hanno il diretto dovere di partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. A tal fine firmano il Patto di Corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In questo contesto i genitori devono prendere visione del Regolamento d'istituto, devono condividere le misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia, come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo. I genitori, pertanto, sono chiamati a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, in qualità di addetti al pubblico servizio, svolgono un ruolo di vigilanza attiva non solo nelle aree dove si svolgono gli intervalli, ma anche all'interno delle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni e al cambio dell'ora di lezione.

Inoltre, hanno il dovere di segnalare al Dirigente scolastico e ai membri del Team antibullismo e per l'emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a

conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per bloccare eventuali atti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto. Infatti, l'art. 358 del C.P. che disciplina la qualifica di incaricato di pubblico servizio, prevede che essi svolgano un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza. Gli incaricati di pubblico servizio, sono ugualmente soggetti attivi e passivi di reato, hanno, pertanto, l'obbligo di denuncia degli illeciti penali di cui vengono a conoscenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A) IL BULLISMO E CYBERBULLISMO VIOLANO I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

1. Le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione, che, invece, auspica al rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, la libertà e la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini.

   In particolare: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, sanciti dall'art. 2 della Costituzione, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore e all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo, che nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque. Allo stesso modo impone responsabilità, finalizzate ad un agire comune in difesa dei più deboli. Le condotte di bullismo e cyberbullismo, inoltre, violano il principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3 della Costituzione. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, ma anche per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile. Va precisato che i genitori sono civilmente responsabili delle condotte di bullismo e cyberbullismo, del figlio minorenne (art. 30); quindi sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (*cd. culpa in educando*) e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e, pertanto, adeguata a correggere comportamenti scorretti (cd. *culpa in*

vigilando). La scuola è aperta a tutti, art. 34 della Costituzione, pertanto, le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto allo studio, fondamentale per tutte le studentesse e tutti gli studenti.

B) L'AMMONIMENTO (previsto dalla legge 38/2009)

Fino a quando non è proposta querela, o non è stata presentata denuncia per taluno dei reati, di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici, nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1, cessano al compimento della maggiore età.

EFFETTI DEL CODICE CIVILE, CODICE PRIVACY E CODICE PENALE SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Il Codice Civile prevede la responsabilità extracontrattuale: l'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo, quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione; infatti l'ART. 2043 c.c. afferma *"qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno",* che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 del codice civile).

  Inoltre l'ART. 2048 codice civile disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati a terzi da coloro che sono sotto la loro vigilanza o educazione. In particolare stabilisce che i precettori (come gli insegnanti) e maestri d'arte sono responsabili per i danni causati per i loro allievi o apprendisti nel periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza, a meno che non provino di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto. Da ciò deriva, in caso di danno, che la persona responsabile non abbia vigilato adeguatamente e spetta a lei dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Oltre alla sorveglianza, l'art. 2048 contempla anche la responsabilità per "culpa in educando", ovvero per i danni derivanti da carenze educative. I genitori, ad

esempio, sono responsabili se il danno causato dal figlio è riconducibile a una loro inadeguata educazione; pertanto, per liberarsi dalle responsabiltà, chi è tenuto alla sorveglianza deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno, sia sul piano della vigilanza che dell'educazione. Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 del codice penale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere per lui per il fatto commesso, in base alle norme civili.

Inoltre il Codice Penale incide sui casi di bullismo e cyberbullismo con i seguenti articoli dai quali emergono precise responsabilità e sanzioni.

ARTICOLI SECONDO IL CODICE PENALE

-**Art. 494 Sostituzione di persona**: il reato consiste nel sostituire illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

-**Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio**: chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

-**Art. 581 Percosse**: chiunque percuote una persona, senza che dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 309 euro.

-**Art. 582 Lesioni personali**: tale articolo punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione da sei mesi, a tre anni.

-**Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico**: chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo, a materiale pornografico

realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

-**Art. 610 Violenza privata**: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni".

-**Art. 612 Minaccia**: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

-**Art. 612 bis Atti persecutori**: L'art. 612-bis è stato introdotto nel 2009, per punire il reato di atti persecutori o stalking. Secondo la previsione normativa dell'art. 612-bis del codice penale, il reato di stalking si realizza ogni qualvolta "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno". Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni o da un anno a sei anni.

-**Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata**: Tale reato stabilisce che chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Questo articolo mira a proteggere la privacy delle persone e a sanzionare comportamenti invasivi. La giurisprudenza ha anche ampliato la definizione di "dimora privata" per includere spazi come i bagni di circoli privati.

-**Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:** L' art. 615 ter del codice penale punisce chiunque acceda a un sistema informatico e/o sistema telematico senza il consenso del proprietario o mantenga il proprio accesso anche a seguito dell'espressa volontà di estromissione del titolare. Il reato si configura a fronte della condotta di un soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio, per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto, o agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico.

-**Art.616 Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza**: Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o una multa da euro 30, a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, ma dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare,

telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

-**Art. 624 Furto**: L'articolo prevede che chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Questo articolo si riferisce al reato di furto di cose mobili.

-**Art. 628 Rapina**: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2065 euro.

-**Art. 629 Estorsione**: Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

-**Art. 640 Truffa**: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Precise responsabilità derivano anche dall'**Art 167** del codice della Privacy, che disciplina il **Trattamento illecito di dati personali**: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi; Salvo che, il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto,, ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies [ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies] arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento, nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato.

La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene più tardi, al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento, a carico dell'imputato o dell'ente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N.70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce nuove disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di costituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.
Una delle principali innovazioni introdotte dalla legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori, che si rendono responsabili di comportamenti aggressivi o che ledono la dignità degli altri. Questi percorsi rieducativi comprenderanno attività mirate a sviluppare un senso di rispetto reciproco, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra i giovani.

DIVIETO DI UTILIZZO DI SMARTPHONE IN CLASSE

La circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 5274, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti dispone a partire dall'a. s. 2024-2025, il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado.
È stato altresì rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incida negativamente sul naturale sviluppo cognitivo, determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità. Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'Hikikomori, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nelle proprie case, rinunciando definitivamente ai rapporti con il mondo esterno. Inoltre, nei rischi correlati al mondo digitale si

segnalano (oltre al cyberbullismo e all'isolamento sociale con correlata sindrome di tipo hikikomori) anche: la dipendenza da dispositivi digitali, l'esposizione e l'accesso a contenuti inappropriati, la sovraesposizione della propria immagine online, la violazione della privacy, il rischio di adescamento online (grooming), il rischio di imitazione di fenomeni pericolosi, l'ansia da prestazione e da confronto sociale diretto, il sovraccarico cognitivo e la conseguente disattenzione correlata, l'alterazione del ritmo sonno-veglia.

Dunque, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, tale circolare dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto rispettivamente agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o altri tipi specifici di BES, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Tuttavia, sarà consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC, tablet, monitor e dispositivi interattivi, esclusivamente per fini didattici e sotto la guida dei docenti.

Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.

Il nostro Istituto Scolastico ha provveduto, pertanto, ad aggiornare il proprio regolamento e il Patto di Corresponsabilità Educativa, anche prevedendo, nella scuola

secondaria di primo grado, specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il medesimo regolamento d'Istituto è stato aggiornato in conformità alla normativa n.70 del 2024, che ha introdotto il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, salvo nei casi previsti dalla legge. Inoltre, nel regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata inserita una tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative. Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il rispetto reciproco tra gli alunni dell'istituto.

AZIONI DI TUTELA E PREVENZIONE

Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web. A tal fine si evidenzia quanto segue:

• Netiquette (termine che unisce il vocabolo inglese network - rete e quello francese étiquette-buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.

• Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).

• Sensibilizzazione alla lettura attenta dell'e-Policy d'Istituto, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.

• Costruzione di una propria web-reputation positiva.

• Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

LA PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA

Secondo le linee guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione, tutte quelle azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1) Prevenzione Primaria o Universale, è quella prevenzione che comprende azioni rivolte a tutta la popolazione. Nel caso di episodio di bullismo, esse promuovono un clima positivo, improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e di convivenza a scuola.
2) Prevenzione Secondaria o Selettiva, invece, comprende l'analisi delle azioni focalizzate su gruppi a rischio, per condizioni di disagio o perché presentano già una prima manifestazione del fenomeno;
3) Prevenzione Terziaria o Indicata, comprende azioni rivolte a fasce della popolazione scolastica in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Tutti i docenti, venuti a

conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente Scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

ESEMPI DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

PREVENZIONE PRIMARIA

La principale finalità della Prevenzione Primaria è quella di promuovere la consapevolezza tra gli studenti, nella scuola e tra le famiglie.

In tale contesto, pertanto, le iniziative sono indirizzate ad accrescere la consapevolezza del fenomeno attraverso letture, film video, articoli, incentrati sul tema del cyberbullismo; organizzazione di dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad una riflessione attenta sul tema in questione; organizzazioni di attività di giochi di ruolo ed altre attività volte alla riflessione sulla dicotomia bullo/vittima.

PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA

La prevenzione secondaria o selettiva, invece, consente di lavorare su situazioni a rischio. In tali casi, pertanto, occorre predisporre una valutazione accurata dei problemi, e altri segnali di disagio personale e familiare. In questo caso, sarebbe utile un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, la scuola e le famiglie al fine di promuovere un percorso di riflessione e analisi delle difficoltà incontrate.

PREVENZIONE TERZIARIA: TRATTARE I CASI ACUTI

La prevenzione terziaria, infine, consiste nel trattamento dei casi acuti.

Per poter rilevare i casi acuti o quelli di emergenza è importante l'attivazione di un sistema di segnalazione tempestiva.

A tal proposito sarà necessario, in primis, la ricezione della segnalazione e la presa in carico della stessa, ma anche un'analisi dettagliata della situazione complessa. Successivamente, si potrà optare per la scelta dell'azione di intervento più adeguata.

Il referente e il team antibullismo dovranno monitorare la situazione e l'efficacia dell'intervento applicato, ed occuparsi di:

- accogliere la segnalazione e la presa in carico del caso;
- approfondire la situazione per definire il fenomeno;

- gestire il caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- monitorare la situazione e l'efficacia degli interventi;
- attivare
    - un colloquio individuale con la vittima;
    - un colloquio individuale con il bullo;
    - possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); ù
    - possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
    - coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema.
In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.
Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.
Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.
Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

-In caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;

- In caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella Normativa n.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, sarà seguito il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;

- colloquio individuale con il bullo;

- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);

- possibile colloquio con vittima e bullo/i, se le condizioni di consapevolezza lo consentono;

- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i

Protocollo di intervento

- Schema da seguire in caso di episodio sospetto e/o denunciato di bullismo o cyberbullismo:

1)**Colloquio individuale con la vittima;**	2)**Colloquio individuale con il bullo;**	3)**Colloquio con il gruppo dei bulli/incontro tra prevaricatore e vittima;**
● Accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; ● Mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; ● Far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; ● Informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; ● Concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	• È importante, prima di incontrare il bullo, essere al corrente di cosa è accaduto; • Accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare subito il motivo del colloquio; • Iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; • Fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi e stimolarlo a fornire la sua versione dei fatti; • Mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; • Non entrare in discussioni; • Cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; • Ottenere quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione verso il problema ed interesse a risolvere la situazione; • In caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale, con ognuno di	● Iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; ● L'obiettivo è far cessare le prevaricazioni, individuando soluzioni positive;

	loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; • Una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;	

<u>Il coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori è consigliato</u>: solo quando si può percepire un chiaro segnale di cambiamento da parte del bullo (o più di un bullo) e il coinvolgimento del gruppo classe non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

Per la segnalazione di atti di bullismo sul web o sui social network, si veda i modelli da compilare:

- Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo;
- Modello di reclamo per la protezione dei dati personali.

PROVVEDIMENTI EDUCATIVI E DISCIPLINARI

L'Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" considera come infrazione grave, i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo, e a tal fine predispone adeguate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (si veda tabella allegata). Qualora gli interventi di tipo riparativo-diretto non risultino completamente efficaci e/o pertinenti, resta comunque salva la possibilità di applicare, temporaneamente e tramite interventi socialmente utili all'interno dell'intero istituto, l'allontanamento del bullo dal gruppo classe, per una tutela degli altri studenti. Per i casi più gravi, accertato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo, che non ha rispettato le regole di comportamento stabilite.
La priorità della scuola, pertanto, sarà quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima, quanto del bullo, predisponendo uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo presente nell'Istituto. Quest'ultimo sosterrà psicologicamente le vittime di cyber-bullismo o di bullismo e le relative famiglie e si impegnerà ad intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

A scuola, pertanto, il progetto di intervento educativo, prevedrà delle formule che vedranno lo studente impegnato nel sociale e in alcune attività ricreative pomeridiane, come laboratori teatrali, di musica o di scrittura creativa. Infatti l'intento è proporre diverse attività, che guideranno lo studente verso sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e a favore della comunità scolastica.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1.SEGNALAZIONE	Genitori; Docenti; Alunni; Personale ATA;	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber-bullismo;
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Scolastico; Referenti bullismo e Team Antibullismo; Docenti; Alunni;	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni rilevate;

	Personale ATA;	
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Scolastico Referenti bullismo e Team antibullismo; Docenti; Alunni; Genitori; Figure specialistiche coinvolte nei progetti approvati dall'Istituto;	Incontri con gli alunni coinvolti; Interventi/discussione in classe; Informazione e coinvolgimento dei genitori; Responsabilizzazione degli alunni coinvolti; Rilettura critica delle regole di comportamento in classe;
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Scolastico; Consiglio di classe/interclasse; Referente bullismo; Team antibullismo; Docenti;	Si veda Regolamento d'Istituto.
5. VALUTAZIONE	Dirigente; Consiglio di classe/interclasse; Docenti.	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: -se il problema è risolto, eseguire un'attenzione e osservazione costanti; -se la situazione persiste nel tempo, proseguire con gli interventi.